

FISCO

DS6901

**Dal primo al  
31 agosto niente  
più invii da parte  
dell'Agenzia  
delle entrate  
di avvisi bonari  
e lettere  
di compliance  
ai contribuenti**

Mandolesi a pag. 21

*Nel 2024 giugno e luglio avevano fatto registrare un massiccio invio di comunicazioni*

# Agosto, anche il fisco va in ferie

## Per tutto il mese si fermano avvisi e lettere di compliance

**La sospensione ad agosto e dicembre opera solo qualora non vi siano casi di indifferibilità ed urgenza nella notifica degli atti individuati**

**DI GIULIANO MANDOLESI**

Il fisco è pronto a tirare il freno a mano: dal 1 al 31 agosto niente più invii da parte dell'agenzia delle entrate di avvisi bonari e lettere di compliance ai contribuenti.

Nel 2025 si registra un miglioramento della gestione della sospensione delle agosto della trasmissione di questa tipologia di atti che lo scorso anno, quello di prima applicazione della normativa, era stata per certi versi "raggirata" grazie ad massivo invio di comunicazioni di irregolarità, compliance e liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata nei mesi che precedevano lo stop, ovvero a giugno e luglio 2024.

Unico problema attualmente riscontrato è stato quello delle richieste documentali ex articolo 36-ter del dpr 600/73 recapitate a molti contribuenti tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, casistica su cui si è attivato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e le associazioni di categoria al fine di sensibilizzare l'agenzia delle entrate che in risposta ha specificato che la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il termine di trenta giorni indicato negli

atti che è da considerarsi meramente ordinatorio.

**In arrivo lo stop estivo dell'agenzia delle entrate**

E' opportuno ricordare che con l'articolo 10 del decreto legislativo 1/2024 è stata introdotta nel sistema fiscale l'inibizione per l'amministrazione finanziaria di inviare nei mesi di agosto e dicembre quattro tipi di atti ovvero le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati sulle imposte sui redditi ed iva, le comunicazioni degli esiti dei controlli formali, gli avvisi con gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ed anche gli inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (le c.d. lettere di compliance).

Va specificato, come riporta l'articolo 10 del dlgs 1/2024, che la sospensione ad agosto e dicembre in commento opera solo qualora non vi siano casi di indifferibilità ed urgenza nella notifica degli atti individuati.

Come indicato nella circolare 9/E/2024 pubblicata dall'agenzia delle entrate ed avente ad oggetto la seconda parte di direttive sul decreto legislativo 1/2024 recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, i casi di indifferibilità ed urgenza si riscontrerebbero qualora vi sia un pericolo per la riscossione, quando si tratti dell'invio di comunicazioni o atti che preve-

dono l'inoltro di una notizia di reato, oppure quando vi siano comunicazioni destinate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

**Sospesi anche i pagamenti**

Ad agosto oltre lo stop dell'attività dell'agenzia delle entrate scatta anche la sospensione dei pagamenti e anche degli invii documentali (relativi anche alla problematica dei controlli formali) previste dall'articolo 7-quater comma 17 del dl 193/2016 e dall'articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006.

Le citate normative prevedono, la prima, la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno dei termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato Dpr n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tas-



**sazione separata.**

**La seconda invece sempre da 1° agosto al 4 settembre di ogni anno stabilisce il congelamento dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva).**

— © Riproduzione riservata — ■